

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

## REGIONE CAMPANIA

Napoli - 14 gennaio 1992

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: UFFICI DELLA REGIONE - NAPOLI, VIA S. LUCIA, 81 - ☎ 7962580-79-77

AVVERTENZE. Il «Bollettino Ufficiale della Regione Campania» si pubblica in Napoli e contiene tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta -- integralmente o in sunto -- che possono interessare la generalità dei cittadini, nonché le disposizioni dei comunicati emanati dal Presidente del Consiglio e della Giunta Regionale

ABBONAMENTO: ANNUO L. 50.000 - VERSAMENTO C/C N. 20069803 - UNA COPIA L. 1.000 - ARRETRATA L. 2.000  
SUPPLEMENTI SPECIALI: L. 5.000 (fino a 300 pagine) - L. 10.000 (oltre 300 pagine)

INSERZIONI A PAGAMENTO: PER TITOLO E SOMMARIO IN GRASSETTO L. 4.000 A RIGO; PER IL TESTO L. 600 A RIGO

# STATUTO

## DEL COMUNE

### DI BUONALBERGO (BN)

# STATUTO DEL COMUNE DI BUONALBERGO (BN)

(ex art. 4, Legge 8 giugno 1990, n. 142)

Il presente Statuto è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 13 ottobre 1991, trasmessa al Comitato Regionale di Controllo, Sezione di Benevento, in data 16 ottobre 1991 con nota n. 3965, e divenuta esecutiva per decorrenza dei termini

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI INDIRIZZO

#### Art. 1 - Potere statutario

1 - Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento del Comune di Buonalbergo.

2 - Esso disciplina le attribuzioni degli organi e l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici; determina le forme di collaborazione con la Regione, la Provincia e gli altri Comuni; prevede la partecipazione popolare e l'accesso dei cittadini alle informazioni relative agli atti comunali ed ai procedimenti amministrativi.

#### Art. 2 - Obiettivi fondamentali

1 - Il Comune di Buonalbergo è Ente autonomo rappresentativo della collettività dei cittadini che vi risiedono, compresi gli emigrati iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo.

2 - Esercita i propri poteri e le proprie funzioni nell'ambito della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione; rappresenta le istanze politiche, culturali e socio-economiche della collettività nel rispetto della libertà e dell'uguaglianza, ai fini della tutela e del progresso della dignità umana.

#### Art. 3 - Stemma e gonfalone

1 - Il Comune di Buonalbergo ha come suo segno distintivo lo stemma riprodotto in una torre merlata con due leoni rampanti, sormontato da una corona.

2 - Il Comune di Buonalbergo fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone.

#### **Art. 4 - Territorio**

1 - Il Comune è costituito dalla comunità dei residenti compresi gli emigrati iscritti nell'AIRE. Ha una superficie di 25,07 chilometri quadrati e confina con i territori dei Comuni di Casalbore, Montecalvo Irpino, Apice, S. Arcangelo Trimonte, Paduli e S. Giorgio la Molara.

Le coordinate geografiche della Casa Comunale sono:

- 41° 13' 30" Latitudine Nord
- 14° 58' 40" Longitudine Est (Greenwich)

#### **Art. 5 - Funzioni del Comune nel settore della Sanità**

1 - Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.

2 - Nello svolgimento dell'attività sanitaria, nell'ambito delle competenze di cui al primo comma, il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

3 - Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Unità Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

4 - Il Comune istituisce ambulatori e consultori per

l'assistenza alla maternità ed infanzia, agli anziani ed agli invalidi e per il recupero dei tossico-dipendenti.

**Art. 6 - Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza**

1 - Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2 - Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma la Giunta comunale predispone annualmente un programma di assistenza relativo a:

a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli anziani, nonché manifestazioni patriottiche;

b) accogliimento, in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziane;

c) predisposizione di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani ed inabili.

3 - Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi il Consiglio Comunale stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone prive di disponibilità finanziarie.

4 - Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

### **Art. 7 - Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza scolastica**

1 - Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

### **Art. 8 - Tutela delle attività economiche**

1 - Il Comune promuove e tutela le attività produttive agricole ed industriali, nonché quelle artigianali, commerciali e dei servizi, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

### **Art. 9 - Superamento degli squilibri socio-economici**

1 - La comunità locale fruisce di un reddito pro-capite di gran lunga inferiore a quello del centro-nord.

2 - Il Comune di Buonalbergo è parzialmente montano, figura negli elenchi dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 21 agosto 1962 e 23 novembre 1980, per cui ha interesse allo sviluppo socio-economico previsto anche dalla legge 14 maggio 1981 n. 219 e dalla legge 3 dicembre 1971 n. 1102.

3 - Per il superamento degli squilibri socio-economici il Comune si adopera a porre in essere tutti gli atti necessari per

impegnare lo Stato, la Regione, gli altri Enti territoriali e la C.E.E. nell'ambito delle politiche regionali a determinare le condizioni ed i presupposti mediante una programmazione territoriale ed economica ed una distribuzione riequilibratrice delle risorse; al fine di perseguire la riduzione del divario esistente tra zone ricche e zone depresse; di consentire la crescita economica e sociale dell'intero ambito territoriale; di assicurare un maggiore benessere materiale, strumentale alla dignità ed allo sviluppo dei singoli e delle formazioni sociali nelle quali si svolge la loro personalità.

#### **Art. 10 - Tutela delle attività culturali**

1 - Buonalbergo ritrova le sue radici nell'epoca Sannitica e Romana di Cluvia e della Via Traiana, nonché nell'epoca longobarda del Castello ed in quella normanna; vanta tra i suoi figli Gerardo, primo Conte di Buonalbergo e di Ariano Irpino; Alberada, moglie di Roberto il Guiscardo e soprattutto Boemondo, Re di Antiochia e Principe di Taranto, eroe della Prima Crociata, i cui cavalieri buonalberghesi, secondo la leggenda, portarono in patria la statua lignea della Madonna della Macchia.

2 - Il Comune favorisce la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, nonché dei costumi e delle tradizioni della comunità.

3 - Promuove attività culturali; valorizza itinerari per la scoperta di paesaggi e località di interesse storico; tutela il patri

monio esistente dei luoghi, delle piazze, dei vicoli e delle strade, vigilando perché non ne venga modificato l'antico aspetto estetico ed architettonico.

4 - Tenuto presente che la Cappella di Maria Santissima della Macchia, il terreno e la macchia circostante sono amministrati dal Comune di Buonalbergo, il Sindaco del Comune ha la potestà di vigilanza giuridico-amministrativa sui menzionati beni patrimoniali, curando anche la conservazione della Statua mentre il Vescovo di Ariano Irpino e, per esso, il Parroco della Chiesa Madre S. Nicola di Buonalbergo, sotto le direttive del Vescovo, provvede al culto religioso dell'antica statua lignea della Madonna della Macchia che si venera in detta Cappella.

5 - Il Comune promuove e tutela l'accesso alla cultura e contribuisce allo sviluppo dell'Università del Sannio.

#### **Art. 11 - Finalità sociali e sportive**

1 - Il Comune promuove le attività sociali e la pratica sportiva dilettantistica incentivandole con la realizzazione di strutture adeguate e di idonei servizi.

#### **Art. 12 - Compiti di programmazione**

1 - Il Comune, nell'ambito delle competenze ad esso riservate dall'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n.142 delibera in tema di programmazione economica, territoriale ed ambientale, anche in funzione delle attribuzioni della Provincia; concorre alla realizzazione del programma regionale di sviluppo e degli altri piani e programmi provinciali e regionali; delibera gli indirizzi generali



per l'assetto del proprio territorio, valutando la vocazione delle sue componenti; concorre alla localizzazione delle maggiori infrastrutture e delle linee di comunicazione stradali e ferroviarie; stabilisce gli indirizzi d'intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale per il consolidamento del suolo ed il regime delle acque; individua le aree in cui è opportuno istituire parchi e riserve naturali.

2 - Il Comune impegna gli ordinamenti dello Stato, della Regione, della C.E.E., a tener conto degli interessi generali della collettività locale e, più specificatamente, a soddisfare gli interessi preminenti indicati nel presente Statuto, che diviene dato di riferimento essenziale e fondamentale non solo per l'azione dell'Ente Locale ma anche per la programmazione e la distribuzione delle risorse da parte della Regione, dello Stato, della C.E.E. e degli altri Enti Territoriali.

3 - Il Comune coopera e si coordina con gli altri comuni del proprio ambito territoriale, con la Comunità Montana e con la Provincia, al fine di formulare proposte e progetti ed a sollecitare anche direttamente gli organi statali e comunitari in caso d'inerzia da parte della Regione e dello Stato.

**Art. 13 - Conservazione dell'ambiente, utilizzazione del territorio e razionalizzazione dei vincoli**

1 - La pianificazione territoriale salvaguarda le caratteristiche ambientali mediante la conservazione e la valorizzazione dell'esistente, consentendo interventi non incompatibili con tali

finalità.

2 - E'obiettivo del Comune il recupero dei terreni gravati da uso civico al patrimonio disponibile e la razionalizzazione e modifica dei vincoli idrogeologici e sismici.

#### **Art. 14 - Tutela della persona**

1 - Il Comune di Buonalbergo attiva e richiede interventi necessari a garantire:

- la salubrità dell'ambiente, eliminando sia le cause che gli effetti di ogni forma d'inquinamento;
- l'effettività della tutela della salute;
- il consorzio familiare, la maternità e l'infanzia.

#### **Art. 15 - Partecipazione e consulta dei non residenti**

1 - Il Comune promuove forme di partecipazione alle scelte che interessano la collettività, perché attraverso l'informazione, la rappresentazione degli interessi, la manifestazione delle opinioni, la formulazione delle proposte, le singole persone si sentano responsabili e liberamente impegnate a concorrere allo sviluppo proprio ed a quello altrui.

2 - Il Comune garantisce la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali ai procedimenti cui sono direttamente interessati; favorisce la rappresentazione degli interessi nei procedimenti di pianificazione e di programmazione; promuove la partecipazione popolare attraverso gli istituti di cui in seguito.

3 - Il Comune organizza gli uffici in modo da consentire l'accesso agli atti, la libera rappresentazione degli interessi an

che oralmente espressi da parte di soggetti cui non sia agevole esprimersi per iscritto.

4 - Il Comune prevede ed indice forum di cittadini per interessi specifici o per interessi generali in relazione a programmi ed iniziative singole o associate.

5 - Il Comune istituisce la consulta dei non residenti iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che rappresenti l'esigenza e formuli le proposte per il soddisfacimento di loro particolari interessi. La consulta è convocata almeno una volta all'anno ed è disciplinata con apposito regolamento.

#### **Art. 16 - Compiti del Comune**

1 - Il Comune garantisce servizi propri ai sensi dell'art. 71 del presente Statuto.

2 - Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3 - Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4 - Il Comune s'impegna:

a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti

concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;

b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

#### **Art. 17 - Albo Pretorio**

1 - Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2 - Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

### **TITOLO II**

#### **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

##### **CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI**

#### **Art. 18 - Organi**

1 - Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

##### **CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Art. 19 - Elezione e composizione**

1 - Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

#### **Art. 20 - Durata in carica**

1 - La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2 - Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione del

comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

### **Art. 21 - Consiglieri comunali**

1 - I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato; essi sono chiamati ad operare con la correttezza, il disinteresse e la preparazione richiesti dalle funzioni di spiccato rilievo pubblico; realizzano il servizio alla collettività locale con impegno adeguato alla fiducia degli elettori ed alle attese della comunità.

2 - I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3 - Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma della legge 23 aprile 1981 n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4 - La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

5 - I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie ed informazioni in loro possesso,

utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6 - L'esercizio del diritto di cui al precedente comma, è disciplinato con il regolamento di cui al quarto comma.

7 - I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.

8 - Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

9 - Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

#### **Art. 22 - Competenze del Consiglio Comunale**

1 - Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2 - Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3 - Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4 - Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5 - Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile delle unità organizzative e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6 - Il Consiglio nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti ed Istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione provvede il Sindaco, nei modi e termini di cui all'art. 50 del presente Statuto.

7 - Il Consiglio nomina altresì le Commissioni in cui è rappresentata la minoranza. Le Commissioni comunali, anche se previste da leggi statali o regionali, vengono rinnovate in caso di decadenza, per qualsiasi causa, della Giunta.

8 - Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armo

nizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

### **Art. 23 - Esercizio della potestà regolamentare**

1 - Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta.

2 - I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

3 - Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

### **Art. 24 - Commissioni**

1 - Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti e speciali, anche integrate con componenti esterni.

2 - Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale in riferimento alla composizione del Consiglio.

3 - Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi Associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per



l'esame di specifici argomenti.

4 - Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

#### **Art. 25 - Sedute del Consiglio**

1 - Le sedute del Consiglio comunale hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

2 - Le riunioni devono aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

#### **Art. 26 - Convocazione dei Consiglieri**

1 - Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da recapitare al domicilio eletto, almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi di eccezionale urgenza, la convocazione deve essere effettuata almeno ventiquattro ore prima.

2 - La convocazione del Consiglio per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere Anziano, primo degli eletti. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

#### **Art. 27 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni**

1 - Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente

Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2 - Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

3 - I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi comunicati in forma scritta, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio.

#### **Art. 28 - Astensione dei Consiglieri**

1 - I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua Amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o di conferire impieghi ai medesimi.

2 - I Consiglieri, si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

#### **Art. 29 - Pubblicità delle sedute**

1 - Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

2 - E' consentito l'uso di apparecchi di registrazione o di ri

presa audio-visive anche da parte del pubblico presente in aula. E' consentito, altresì, l'intervento dei cittadini ai lavori del Consiglio, purché colui che intenda intervenire ne indichi l'oggetto, nell'ambito di quelli posti all'ordine del giorno, con apposita richiesta scritta o verbalizzata dalla Segreteria Comunale almeno ventiquattro ore prima della seduta. L'intervenuto avrà dieci minuti di tempo per esprimere la sua opinione ed ha diritto alla replica per un massimo di minuti cinque.

### **Art. 30 - Presidenza delle sedute consiliari**

1 - Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2 - Ha facoltà, motivandola, di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3 - Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

4 - Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono presiedute dal Consigliere Anziano.

### **Art. 31 - Votazioni e funzionamento del Consiglio**

1 - Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2 - Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3 - Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4 - In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione hanno riportato maggiori voti.

5 - Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

### **Art. 32 - Verbalizzazione**

1 - Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2 - Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

3 - Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.

4 - Il regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

### **Art. 33 - Pubblicazione delle deliberazioni**

1 - Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2 - Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e pos

sono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

### CAPO III - GIUNTA COMUNALE E SINDACO

#### Sezione I - Elezione della Giunta e del Sindaco

##### **Art. 34 - Elezione del Sindaco e della Giunta**

1- Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142 dal presente Statuto.

2 - Non può procedersi alle votazioni per l'elezione del Sindaco e della Giunta se non siano stati prima convalidati tanti consiglieri quanti ne sono assegnati al Comune.

3 - L'elezione deve avvenire a scrutinio palese, nel termine perentorio di sessanta giorni di cui al comma 2 dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e con l'osservanza delle norme previste dal medesimo articolo.

4 - L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

#### Sezione II - La Giunta Comunale

##### **Art. 35 - La Giunta Comunale**

1- La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti sta

tali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

### **Art. 36 - Composizione e presidenza**

1 - La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori.

2 - In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'assessore da lui delegato o l'assessore anziano.

### **Art. 37 - Assessori extraconsiliari**

1 - Possono essere eletti assessori anche cittadini iscritti o meno nelle liste elettorali del Comune di Buonalbergo e non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2 - La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

3 - Il numero degli assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli assessori da cui la Giunta è composta.

4 - Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari subito dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta.

5 - Gli assessori extraconsiliari sono equiparati, a tutti gli effetti, agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di voto solo per gli affari di cui sono relatori.

### **Art. 38 - Elezione della Giunta**

i regolamenti com 1 - L'elezione della Giunta avviene, contestualmente con  
quella del Sindaco, nei modi e termini indicati dalla legge e  
residenza dall'art. 34 del presente Statuto.

Sindaco, che la pr 2 - La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore  
comunale .

el Sindaco presied

### **Art. 39 - Anzianità degli assessori**

no. 1 - I nominativi dei candidati alla carica di assessore possono  
liari essere disposti nella lista degli eligendi di cui all'art. 34  
cittadini iscritti (nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista me-  
ionalbergo e non desima, purché questi facciano di ciò espressa dichiarazione nel  
quisiti di compa- documento programmatico oppure nel corso del dibattito sul  
documento stesso. In questo caso assessore anziano è il candi-  
mo comma non dato che nella lista occupa il primo posto.

a Giunta, di cui 2 - Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non  
sia stata fatta, assessore anziano è il più anziano di età dei  
n può eccedere candidati.

ta. 3 - All'assessore anziano, in mancanza dell'assessore delegato  
o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impe-  
nto delle con- dito, sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale  
assessori extra- ufficiale del Governo.

ti, a tutti gli

### **Art. 40 - Durata in carica della Giunta**

ecipano alle 1 - La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della  
nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

affari di cui

2 - Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori  
comportano la decadenza della Giunta con effetto dalla elezione

della nuova.

3 - Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

#### **Art. 41 - Mozione di sfiducia costruttiva**

1 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2 - La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3 - La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione nei modi e termini stabiliti dall'art. 36 comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4 - L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.

5 - Il Sindaco e gli assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

#### **Art. 42 - Cessazione di singoli componenti della Giunta**



1 - Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2 - Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio perché ne prenda atto. Le dimissioni possono sempre essere ritirate prima della presa d'atto da parte del Consiglio.

3 - Il Consiglio procede alla revoca dei singoli assessori su proposta del Sindaco, quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrative stabilite dal Consiglio stesso o non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

4 - Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

5 - La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco.

6 - Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

### Art. 43 - Funzionamento della Giunta

- 1 - L'attività della Giunta è collegiale.
- 2 - La Giunta è convocata dal Sindaco.
- 3 - Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 4 - La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
- 5 - Le sedute della Giunta sono generalmente pubbliche, salvo i casi in cui il Sindaco, con motivazione, stabilisce che non lo siano.
- 6 - Le votazioni sono palesi; in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
- 7 - Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 8 - Il Segretario comunale:
  - partecipa alle riunioni della Giunta;
  - redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso;
  - cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

### Art. 44 - Competenze della Giunta

- 1 - In generale la Giunta:
  - a) compie tutti gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco e del Segretario;
  - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
  - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
- 2 - Nell'esercizio dell'attività propositiva spetta in particolare alla Giunta:
  - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
  - b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
  - c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
  - d) proporre al Consiglio:
    - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni.

3 - Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

- a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- b) concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio.

#### **Art. 45 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta**

1 - La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2 - L'urgenza, determinata da cause nuove o posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3 - Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio, nel sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4 - Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

#### **Art. 46 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta**

1 - Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2 - Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 33 del presente Statuto.

#### Sezione III - Sindaco

#### **Art. 47 - Sindaco organo istituzionale**

1 - Il Sindaco è capo dell'Amministrazione, ufficiale del Governo, ed è espressione della realtà locale, ne custodisce i valori e ne rappresenta le esigenze.

2 - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3 - Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.

4 - La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

#### **Art. 48 - Competenze del Sindaco quale capo della Amministrazione comunale.**

1 - Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:

- a) rappresenta il Comune;
- b) convoca il Consiglio e lo presiede;
- c) convoca e presiede la Giunta; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'assessore da lui delegato;

d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila affinché il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;

f) stipula i contratti relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta nonché, gli accordi di cui all'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;

i) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

l) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;

m) sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali, riferendone al Consiglio;

n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

2 - Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

#### **Art. 49 - Delegazioni del Sindaco**

1 - Il Sindaco, con proprio provvedimento, può nominare un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2 - Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria Amministrazione.

3 - Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno.

4 - Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5 - Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 84 e seguenti del presente Statuto.

6 - Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

7 - Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.

#### **Art. 50 - Surrogazione del Consiglio per le nomine**

Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 22, comma 6, del presente Statuto, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con suo atto, comunicandolo al Consiglio nella prima adunanza.

#### **Art. 51 - Potere di ordinanza del Sindaco**

1 - Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2 - Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3 - Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto

motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4 - Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

#### **Art. 52 - Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo**

1 - Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2 - Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al

Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

3 - Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere comunale.

### **TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

##### Sezione I - Criteri direttivi

#### **Art. 53 - Partecipazione dei cittadini**

1 - Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2 - Tra le forme associative, per la sua caratteristica giuridica, la sua tradizione e le finalità perseguite nella solidarietà e nel servizio dell'uomo, vi è la Parrocchia con i suoi organismi di partecipazione: il Consiglio Pastorale parrocchiale ed il Consiglio per gli affari economici.

3 - Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

4 - Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:

a) il collegamento tra i propri organi;

b) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

c) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

5 - L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

##### Sezione II - Riunioni, assemblee, consultazioni.

#### **Art. 54 - Riunioni e assemblee**

1 - Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2 - L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali che si riconoscono nei principi della Costituzione, che ne facciano richiesta, ogni struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3 - Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4 - L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di giovani, di anziani, di emigrati e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione dei comitati e commissioni popolari;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

5 - La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio comunale.

6 - Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

#### **Art. 55 - Consultazioni**

1 - Il Consiglio comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, dei giovani, degli anziani, degli emigrati, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2 - Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3 - I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio comunale che ne fa esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.

4 - I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

5 - La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

#### Sezione III - Iniziative popolari

#### **Art. 56 - Istanze, petizioni e proposte**

1 - Le istanze, le petizioni e le proposte sono atti di iniziativa di cittadini singoli o associati rivolti all'Amministrazione comunale e diretti a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2 - Le istanze e le petizioni sono atti per mezzo dei quali si richiede la emanazione di un provvedimento determinato o si espongono comuni necessità o si segnalano situazioni per le quali si sollecita l'intervento dell'Amministrazione.

3 - La proposta è atto con cui si avanzano suggerimenti, consigli e indicazioni per la risoluzione di problemi o per l'assunzione di iniziative di particolare rilevanza pubblica, con la precisazione dei contenuti e delle finalità ai quali si richiede venga adeguata l'azione dell'Amministrazione.

4 - Istanze, petizioni e proposte hanno forma scritta e sono indirizzate al Sindaco. La sottoscrizione, a pena di inammissibilità, va autenticata nelle forme di legge.

5 - I suddetti atti di iniziativa sono altresì inammissibili quando non indicano chiaramente l'oggetto della richiesta ed i relativi scopi.

6 - Istanze, petizioni e proposte sono istruite dai competenti

uffici comunali, che ne verificano le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti rilevanti per l'emanazione di eventuali provvedimenti.

7 - Nelle ipotesi di istanze e petizioni, il procedimento si conclude nei termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza o della petizione, con l'adozione del provvedimento richiesto, ovvero di quello considerato più idoneo a tutela dell'interesse pubblico, o mediante la comunicazione motivata delle ragioni del diniego a firma del Sindaco.

8 - Il Sindaco riferisce al Consiglio comunale sugli esiti delle istanze e delle petizioni pervenute e sui conseguenziali provvedimenti adottati.

9 - La proposta, al termine dell'istruttoria, è trasmessa al Sindaco, che assume le conseguenziali iniziative e ne dà comunicazione al Consiglio.

10 - Il procedimento si conclude nel termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della proposta, salvo i casi in cui, sulla base di comprovate ragioni, si renda indispensabile acquisire pareri e procedere a supplementi istruttori.

#### **Art. 57 - Referendum**

1 - Il referendum è ammesso su materie di esclusiva competenza comunale, escluse quelle relative ai tributi, al bilancio, alle tariffe, agli appalti e alle concessioni.

2 - Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3 - Sono ammessi soltanto referendum consultivi; l'indizione è fatta quando lo richieda il 20% del corpo elettorale o quando sia promosso direttamente dal Consiglio comunale col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

4 - Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5 - Sulla legittimità dell'ammissione del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6 - La deliberazione consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito.

7 - Il Sindaco, entro sei mesi dalla deliberazione, fissa la data del referendum in un giorno festivo.

8 - Il Referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

#### **Art. 58 - Effetti del referendum consultivo**

1 - Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se abbia votato oltre il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali ed abbia riportato il voto favorevole della metà più uno dei votanti, con la esclusione delle schede bianche e nulle, altrimenti è dichiarato respinto.

2 - Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro quarantacinque giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.



3 - Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

#### **Art. 59 - Disciplina del referendum**

1 - Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

#### **Art. 60 - Pubblicità degli atti amministrativi**

Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

#### **Art. 61 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini**

1 - Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi.

2 - Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

### **CAPO II - DIFENSORE CIVICO**

#### **Art. 62 - Istituzione**

1 - E' istituito l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2 - Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

#### **Art. 63 - Elezione del Difensore Civico**

1 - Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2 - La sua elezione avviene a scrutinio palese.

3 - Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa, e si impegnano a non presentare la propria candidatura fino

alla elezione amministrativa successiva alla scadenza del mandato.

4 - L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e sono ineleggibili i candidati all'ultima tornata di elezioni amministrative e politiche.

5 - L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

6 - Il titolare dell'ufficio di Difensore Civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

#### **Art. 64 - Durata in carica e revoca del Difensore Civico**

1 - Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto.

2 - I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3 - Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi o ripetute violazioni di legge o per inefficienza nell'espletamento delle sue funzioni.

#### **Art. 65 - Funzioni**

1 - A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati e

per espletare tentativi di bonario componimento in caso di insorgenza di controversie tra i cittadini e l'Amministrazione comunale.

2 - Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

#### **Art. 66 - Modalità di intervento**

1 - Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi quarantacinque giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

2 - Il Difensore Civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3 - In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza,

al Sindaco ed al Segretario comunale.

4 - Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve segnalare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

5 - Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

#### **Art. 67 - Relazione al Consiglio Comunale**

1 - Il Difensore Civico presenta al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si siano verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2 - Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

#### **Art. 68 - Mezzi del Difensore Civico**

1 - Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale.

#### **Art. 69 - Trattamento economico**

1 - Il trattamento economico del Difensore Civico è equiparato a quello dell'Assessore comunale.

### **TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 70 - Procedimento Amministrativo**

1 - Il Comune adotta i propri provvedimenti uniformandosi ai

criteri della trasparenza, semplicità e snellimento delle procedure.

2 - Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3 - Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la provincia.

4 - Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

### **CAPO I - SERVIZI**

#### **Art. 71 - Servizi pubblici comunali**

1 - Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2 - I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

#### **Art. 72 - Gestione diretta dei servizi pubblici**

1 - Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle forme previste dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### **Art. 73 - Aziende speciali ed istituzioni**

1 - Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende

speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2 - Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3 - Organi dell'azienda e della istituzione sono:

a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, preferibilmente tra esperti e tecnici del settore. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti, garantendo la rappresentanza della minoranza. Il Consiglio comunale, nei casi di accertata inadempienza o di violazione di leggi, procede alla revoca degli amministratori;

b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4 - L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da Regolamenti comunali.

5 - Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

## CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

## ACCORDI DI PROGRAMMA

### Art. 74 - Convenzioni

1 - Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

### Art. 75 - Consorzi

1 - Il Comune può aderire alla costituzione di consorzi con altri Comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi e partecipa al Consorzio per la promozione della cultura e la valorizzazione degli studi universitari con sede in Benevento.

2 - Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3 - La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4 - Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

### Art. 76 - Accordi di programma

1 - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di

altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 - A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3 - L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4 - Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5 - La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

#### **Art. 77 - Rapporti con la Comunità Montana**

1 - Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.

2 - Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo

e di controllo.

### **TITOLO V - UFFICI E PERSONALE**

#### **Art. 78 - Organizzazione degli uffici e del personale**

1 - Il Comune disciplina con appositi Regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

#### **CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

##### **Art. 79 - Uffici comunali**

1 - Gli uffici vengono strutturati per unità organizzative funzionali, ispirate a senso di responsabilità e di economicità nell'ambito del profilo gestionale.

2 - L'organizzazione del lavoro si svolge nell'ambito delle direttive emanate dall'Amministrazione.

3 - Gli uffici comunali garantiscono l'apertura al pubblico in fasce orarie che tengano conto dei ritmi di vita e delle esigenze dei cittadini.

#### **CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

##### **Art. 80 - Regolamento del personale**

1 - Il Regolamento del personale disciplina il ruolo organico del personale dell'Ente ed il conferimento della titolarità degli uffici, nonché le modalità con le quali il personale designa il dipendente facente parte della Commissione di disciplina.

2 - Il Regolamento può prevedere la designazione di un membro supplente che sostituisce il titolare in caso di assenza o impedimento di fatto o giuridico.

**Art. 81 - Collaborazioni esterne**

1 - La copertura dei posti di responsabili delle unità organizzative, può avvenire per una quota non superiore al numero di due, anche mediante utilizzazione di personale esterno, assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, previa deliberazione motivata. Il contratto a tempo determinato non può essere stipulato per un tempo superiore a due anni.

**CAPO III - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL  
PERSONALE**

**Art. 82 - Norme applicabili**

1 - Il Regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2 - La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste dal Regolamento.

**CAPO IV - SEGRETARIO COMUNALE**

**Art. 83 - Funzioni del Segretario**

1 - Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e ne coordina l'attività;

b) cura l'attuazione dei provvedimenti;

c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;

d) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e cura che l'ufficio dell'unità organizzativa sia responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale.

2 - Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

**TITOLO VI - RESPONSABILITA'**

**Art. 84 - Responsabilità verso il Comune**

1 - Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2 - Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3 - Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto, cui sono tenuti gli altri organi, di fatti che diano

luogo a responsabilità, ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4 - Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

#### **Art. 85 - Responsabilità verso i terzi**

1 - Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2 - Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3 - E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4 - La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il di

pendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5 - Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso, con voto contrario.

#### **Art. 86 - Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni**

1 - Il Segretario comunale, il responsabile dell'unità organizzativa e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli artt. 22 e 43 del presente Statuto.

2 - Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

### **TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'**

#### **Art. 87 - Attività finanziaria**

1 - Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime al costo dei relativi servizi e alle esigenze di particolari categorie di cittadini.

#### **Art. 88 - Beni comunali**

1 - Dei beni comunali deve essere tenuto un inventario, contenente gli elementi descrittivi e la valutazione dei singoli ce

spiti.

2 - Al termine di ogni esercizio deve essere redatta, a cura del ragioniere del comune, la situazione patrimoniale da allegare al conto consuntivo.

3 - Dell'esattezza dell'inventario e della conservazione dei titoli, atti e documenti relativi al patrimonio è responsabile il ragioniere comunale.

#### **Art. 89 - Contabilità comunale: il bilancio**

1 - L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2 - La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3 - Il bilancio, accompagnato da apposita relazione del Revisore dei conti e gli allegati prescritti dalla legge, deve essere redatto in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4 - Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del ragioniere comunale. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma quinto, art. 55, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### **Art. 90 - Contabilità comunale: il conto consuntivo**

1 - I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2 - Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3 - La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 92 del presente Statuto.

#### **Art. 91 - Deliberazioni a contrarre**

1 - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2 - In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o l'assessore anziano o quello delegato.

3 - Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune.

#### **Art. 92 - Revisione economico-finanziaria**



1 - Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri, che abbia i requisiti per la carica a consigliere comunale.

2 - Non può essere nominato revisore dei conti: il parente ed affine entro il quarto grado dei componenti della giunta in carica; il dipendente dell'ente, il consigliere ed amministratore in carica, durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente; colui che ha partecipato come candidato alla campagna elettorale per la nomina a consigliere dell'ente medesimo.

3 - L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità e fatti salvi i casi di prestazioni una tantum.

4 - Il revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o sia stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale, decade dalla carica.

5 - Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato. La revoca è esclusa nell'ipotesi di conflitto sulle valutazioni dell'efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6 - Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

7 - Per la realizzazione della funzione di indirizzo il revisore redige anche apposita relazione che accompagna il bilancio annuale di previsione.

8 - Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e dei relativi uffici.

9 - Nelle relazioni il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

10 - Il Consiglio comunale affida al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

11 - Il revisore esegue indagini specifiche ed esprime pareri sui piani finanziari e sui programmi di opere pubbliche su richiesta del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco.

12 - Il revisore partecipa, qualora convocato, alle sedute del Consiglio comunale e della giunta.

13 - Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

14 - Le indennità ed i compensi spettanti al revisore sono de-

terminati dal Consiglio comunale.

#### **Art. 93 - Tesoreria**

1 - Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini d'incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella Legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2 - I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal Regolamento di Contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla stipulanda convenzione.

#### **Art. 94 - Controllo economico della gestione**

1 - Il ragioniere comunale esegue trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi alle spese sostenute.

2 - Delle operazioni eseguite e delle risultanze il medesimo fa constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimette alla Giunta.

3 - La Giunta, in base al verbale ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige trimestralmente per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di Tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

4 - Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e nei termini di cui all'art. 1bis del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito nella Legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

### **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 95 - Modificazioni dello Statuto**

1 - Il Consiglio comunale può apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2 - Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio comunale promuove una sessione di verifica della sua attuazione, previa adeguate forme di consultazione della comunità locale, di associazioni e di organizzazioni.

#### **Art. 96 - Adozione dei regolamenti**

1 - I regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto saranno deliberati entro due anni dalla data di entrata in vigore

di quest'ultimo.

**Art. 97 - Entrata in vigore**

1 - Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 - Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.